



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 09.03.2017

C(2017) 1570 final

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla proposta di direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) {COM(2016) 465 final} e per i pareri sulla proposta che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE {COM(2016) 467 final} e sulla proposta di norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, di uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e del contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo {COM(2016) 466 final}.

La Commissione prende nota delle riserve espresse dal Senato della Repubblica in merito al rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione della direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La Commissione desidera sottolineare che l'obiettivo della proposta è quello di armonizzare le condizioni di accoglienza nell'UE non solo per assicurare norme di accoglienza eque e dignitose e aumentare le prospettive di integrazione per i richiedenti in tutta l'UE, ma anche per garantire una riduzione ulteriore ed armonizzata degli incentivi ai movimenti secondari. Secondo la Commissione tale obiettivo non può essere conseguito in modo sufficiente tramite l'azione individuale degli Stati membri e si rende pertanto necessario un ulteriore intervento dell'UE che assicuri un livello di armonizzazione sufficiente per conseguire gli obiettivi dichiarati. In risposta ai commenti di natura più tecnica espressi nel parere motivato, la Commissione desidera rimandare il Senato della Repubblica all'allegato della presente lettera.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica espresse negli altri due pareri, la Commissione accoglie con favore il parere positivo del Senato della Repubblica in merito alla sua proposta di un regolamento che stabilisce una procedura comune per la protezione internazionale. Tale proposta prevede l'obbligo di valutare l'ammissibilità delle domande e di fornire, di regola, assistenza legale gratuita nella procedura amministrativa e di ricorso, e stabilisce termini temporali ragionevoli ma rigorosi per il completamento di tali procedure. La Commissione ritiene che queste nuove norme siano necessarie per conseguire gli obiettivi della riforma, in particolare per stabilire una procedura comune di protezione

*Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama 1
00186 ROMA (Italia)*

internazionale e per garantire tanto un processo decisionale rapido tanto il mantenimento delle garanzie procedurali in tutte le fasi della procedura.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica in merito all'onere a carico degli Stati membri di primo arrivo, la Commissione sottolinea che la proposta per un nuovo regolamento di Dublino stabilisce in effetti che lo Stato membro della prima domanda conduca un esame preliminare sull'inammissibilità della stessa verificando se il richiedente proviene da un primo paese di asilo o da un paese terzo sicuro. Questo perché, per coloro che non hanno bisogno di protezione internazionale nell'UE — poiché hanno già ricevuto o potrebbero ricevere protezione da un paese terzo —, non si ritiene necessario determinare uno Stato membro competente in quanto tali richiedenti dovrebbero essere rinviiati nel paese terzo in questione. Se una domanda è inammissibile per i motivi di cui sopra, lo Stato membro che ha effettuato la valutazione di ammissibilità è considerato competente. Tale domanda sarà poi conteggiata nel calcolo della quota spettante a quello Stato membro in base al sistema di Dublino.

La Commissione desidera sottolineare che le attuali norme di Dublino non erano state concepite per garantire una ripartizione equa della responsabilità nell'UE ed è per questo che la nuova proposta prevede un meccanismo correttivo di assegnazione per affrontare le situazioni di pressione sproporzionata sui sistemi di asilo degli Stati membri sulla base dei principi di solidarietà e di equa condivisione della responsabilità. L'approccio suggerito in base al quale i criteri di competenza dovrebbero essere applicati soltanto una volta e la competenza, una volta stabilita, non dovrebbe essere trasferita a un altro Stato membro garantirebbe chiarezza giuridica e contribuirebbe significativamente a contrastare i movimenti secondari. Tale approccio dovrebbe, a sua volta, essere compensato dal meccanismo correttivo di assegnazione al fine di alleviare l'onere per gli Stati membri sotto pressione, in particolare per gli Stati membri di primo arrivo. Il meccanismo dovrebbe essere attivato automaticamente non appena uno Stato membro raggiunge livelli pari o superiori al 150% della sua quota equa, determinati sulla base delle dimensioni della popolazione di ogni Stato membro e del prodotto interno lordo (PIL) totale.

Per quanto riguarda il diritto di risiedere in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, la Commissione desidera ricordare che esso è disciplinato dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Tale diritto si applica ai beneficiari di protezione internazionale in qualità di cittadini di un paese terzo soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, il rispetto della vita familiare è tenuto in considerazione ed è stato rafforzato in tutta l'elaborazione di proposte per una riforma del sistema europeo comune di asilo. Pertanto, la definizione di "membro della famiglia" nel regolamento di Dublino proposto è estesa per includere i fratelli e le sorelle del richiedente al fine di tener conto delle sue preferenze nel determinare lo Stato membro competente e di ridurre il rischio di movimenti irregolari.

Per quanto riguarda la promozione di un accesso sicuro e legale alla protezione internazionale, la Commissione desidera richiamare l'attenzione del Senato della Repubblica sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento. La Commissione desidera inoltre rassicurare il Senato della Repubblica sul fatto che, parallelamente alle discussioni sulle proposte legislative, essa continuerà a monitorare l'applicazione efficace del vigente acquis pertinente dell'UE, al fine di garantire la conformità con i principi dell'UE in materia di gestione dei flussi migratori.


Le opinioni del Senato della Repubblica sono state messe a disposizione dei rappresentanti della Commissione nei negoziati avviati con i colegislatori e alimenteranno tali discussioni. Le discussioni tra i colegislatori in merito alle proposte sono attualmente in corso e la Commissione rimane ottimista circa il raggiungimento di un accordo su tutte le proposte in tempi brevi.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate dal Senato della Repubblica, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.



*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*



*Dimitris Avramopoulos
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Per quanto riguarda i punti su cui il Senato della Repubblica ha in particolare richiamato l'attenzione della Commissione nel suo parere motivato sulla proposta di direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) {COM(2016) 465 final}, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni:

Articolo 17 bis: La Commissione prende debitamente atto della proposta del Senato della Repubblica di escludere i minori dalle restrizioni di accesso alle prestazioni di cui agli articoli 14, 16 e 17. La Commissione ritiene tuttavia che, al fine di garantire una gestione ordinata dei flussi migratori, di agevolare la determinazione dello Stato membro competente e di evitare i movimenti secondari, è fondamentale che i richiedenti rimangano nello Stato membro competente e non fuggano. L'introduzione di maggiori restrizioni mirate della libertà di circolazione dei richiedenti e le gravi conseguenze in caso di mancata osservanza di tale limitazione sono quindi necessarie, comprese le restrizioni concernenti il diritto dei richiedenti alle condizioni materiali di accoglienza, alla scolarizzazione e all'istruzione dei minori, nonché all'occupazione e alla formazione professionale. In considerazione dell'interesse superiore del minore, tali restrizioni non dovrebbero tuttavia limitare il diritto del minore ad adeguate attività educative in attesa del trasferimento verso lo Stato membro competente. Tenuto conto del tempo limitato durante il quale il minore soggiorerà in uno Stato membro diverso da quello competente, nonché dei costi sproporzionati per gli Stati membri per garantire l'accesso al sistema educativo nazionale durante tale periodo, la Commissione ritiene opportuno e proporzionato garantire solamente adeguate attività educative fino al trasferimento del minore. Tutti i richiedenti, inoltre, hanno sempre diritto all'assistenza sanitaria e a un livello di vita dignitoso, in conformità dei diritti fondamentali.

Articolo 19: La Commissione prende debitamente atto della proposta del Senato della Repubblica di precisare che cosa rientri in un "livello di vita dignitoso" e se lo Stato debba farsi carico, oltre che dell'assistenza sanitaria, anche dell'alloggio, del vitto o di altri servizi. L'esatto significato dell'espressione "livello di vita dignitoso" è determinato dagli obblighi internazionali, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla relativa giurisprudenza. A questo proposito, la Commissione desidera attirare l'attenzione del Senato della Repubblica sul considerando 32 della proposta che fa riferimento ai principali elementi della giurisprudenza pertinente, in modo non esaustivo, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di provvedere "alla sussistenza e alle necessità basilari del richiedente in termini di sicurezza fisica e dignità e in termini di relazioni interpersonali, tenendo in debito conto l'intrinseca vulnerabilità della persona in quanto richiedente protezione internazionale e quella della sua famiglia o del suo tutore".

Articolo 15, paragrafo 1, punto 1: La Commissione accoglie con favore il sostegno del Senato della Repubblica a un termine ridotto per l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro. Secondo la Commissione, la proposta tiene conto delle condizioni del mercato del lavoro negli Stati membri con il mantenimento della possibilità, per gli Stati membri, di procedere all'analisi del mercato del lavoro, a condizione che l'accesso ad esso sia nel complesso efficace.